



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Liceo Scientifico e Linguistico “Ettore Majorana” di Roma

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2019

Disposizioni per la realizzazione della rete unica di telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI! - La realizzazione delle reti a banda ultra larga permette di conseguire gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea ovvero: aumentare l'interoperabilità e gli standard, consolidare la fiducia, la sicurezza online, un accesso a internet superveloce per tutti, investire nella ricerca e nell'innovazione, migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale.

Nel progetto strategico "Europa 2020", è presente un punto chiave che riguarda lo sviluppo delle reti internet.

In Italia il servizio telefonico è gestito da vari operatori che offrono agli utenti reti di diverso tipo. Nel settore della rete è presente Cassa depositi e prestiti, che in comproprietà con Enel, possiede Open Fiber, società che ha il compito di posare la fibra a banda ultra larga anche nelle zone a "fallimento di mercato"; è, inoltre, presente Tim che possiede sia la rete in fibra sia la vecchia rete in rame sulle quali viaggia il traffico voce e dati.

Per ottenere una rete unica bisogna avere un unico operatore, anche con il coinvolgimento di partecipate pubbliche, che gestisca tutta l'infrastruttura al fine di realizzare un mercato unico, un servizio omogeneo ed evitare la frammentazione degli investimenti.

Il 5g mobile avrà bisogno di reti in fibra ottica nelle case, dove poggiarsi, per offrire servizi in banda ultra larga (oltre i 30 Mbps), una infrastruttura su cui l'Italia è ancora molto indietro. La velocità media di Internet in Italia, in base agli ultimi dati di M-Lab, è di 15 Mbps, il che ci posiziona al 43° posto nel mondo per la velocità di connessione.

L'Italia è ai vertici della produzione manifatturiera nel mondo, il futuro del lavoro si presenta più incerto nei paesi europei a industrializzazione "matura", per tecnologia e qualità dei manufatti. L'incidenza dell'occupazione manifatturiera negli Stati Uniti è scesa dal 22,5% del 1980 al 10% del 2015 e si ridurrà a poco meno del 3% entro il 2030. Questo processo coinvolgerà anche l'Italia,

quindi si rende necessario investire nel futuro che viaggia sulla banda ultra larga dove ci saranno automobili in grado di dialogare con altre auto o con la strada, operazioni chirurgiche eseguite a distanza, applicazioni per la "realtà aumentata" nel lavoro e nel tempo libero e quindi la creazione di nuovi mestieri.

La *ratio* del presente disegno di legge, che definisce la rete internet come bene comune, è quella di far convergere tutti gli operatori presenti nel settore in un'unica società di nuova costituzione al fine di realizzare una rete a banda ultra larga anche nelle zone a fallimento di mercato; così facendo riusciremo a contrastare il *digital divide* ed essere competitivi con i paesi che hanno maggiormente investito nel settore. Negli articoli del disegno di legge, che apporta modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, completando il percorso previsto dall'art. 23 ter del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (decreto fiscale) convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018, verranno illustrate le definizioni, le finalità, la disposizione per la convergenza dei diversi operatori in un unico soggetto giuridico e le eventuali coperture finanziarie per l'attuazione del disegno di legge.

L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi del disegno di legge.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 riconosce internet quale bene comune e impegna lo Stato ad abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese.

L'articolo 4 aggiunge due commi all'articolo 50-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di garantire la convergenza dei diversi operatori in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione e le condizioni di accesso alla rete.

L'articolo 5 si occupa delle coperture finanziarie.

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)

La realizzazione delle reti a banda ultra larga permette di conseguire gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. A tal fine il nostro disegno di legge si propone:

- a) di aumentare l'interoperabilità e gli standard;
- b) consolidare la fiducia, la sicurezza online;
- c) un accesso a internet superveloce per tutti;
- d) investire nella ricerca e nell'innovazione, migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale;
- e) posare la fibra a banda ultra larga anche nelle zone a "fallimento di mercato";
- f) avere un unico operatore, anche con il coinvolgimento di partecipate pubbliche, che gestisca tutta l'infrastruttura, al fine di realizzare un mercato unico, un servizio omogeneo ed evitare la frammentazione degli investimenti.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini della seguente legge si intende per:

- a) **Infrastruttura**: il mezzo "fisico" (torri, siti, doppini telefonici di rame, cavi coassiali o fibre ottiche), che permette il trasporto delle informazioni, ha una vita utile che può superare i 50 anni.
- b) **Tecnologia**: ciò che permette di trasmettere le informazioni per mezzo dell'infrastruttura (ISDN, ADSL, LTE), evolve in continuazione ed ha una vita utile di circa 5-15 anni.
- c) **Banda larga**: tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità che va dai 2 Mbps ai 20 Mbps.
- d) **Banda ultra larga (BUL)**: tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità pari o maggiore di 30 Mbps.

Art. 3

(Internet come bene comune)

1. Internet quale sistema integrato di interconnessione, deve essere un bene al quale tutti debbano poter accedere e partecipare al fine di riconoscere la necessità di garantire un accesso, un collegamento fisico, infrastrutturale a tutte le persone.

2. Lo Stato, nel rispetto della normativa europea e nazionale, promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere.

Art. 4

(Misure per completare gli investimenti in reti a banda ultra larga)

Al fine di concorrere al completamento degli investimenti in reti a banda ultra larga - anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed alla direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in modo da assicurare la crescita digitale del Paese - al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50-bis:

1) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“5-ter. Successivamente all'aggregazione volontaria, i beni costituenti le reti di accesso

sono conferiti ad un soggetto gestore unico di nuova costituzione della rete in banda ultra larga che assicura gli investimenti necessari alla piena fruizione dei servizi di comunicazione elettronica a banda ultra larga su tutto il territorio nazionale.

5-quater. Il soggetto gestore unico, ferma restando la vigilanza e i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assicura ai diversi operatori l'accesso alla rete a condizioni eque e non discriminatorie, sulla base di tariffe determinate dalla stessa Autorità al fine di massimizzare la concorrenza e realizzare le migliori condizioni di fruizione del servizio per i cittadini e le imprese.”

Art. 5

(Rafforzamento del livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

Al fine di rafforzare quanto previsto dalla direttiva UE 2016/1448 e conseguire un maggior livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, si delega il Governo ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un DPCM volto ad implementare le autorità competenti NIS così come previste all'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 1 maggio 2018 n. 65.

Per implementazione si intende il coinvolgimento di tutta la Pubblica Amministrazione.

Art.6

(Coperture finanziarie)

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato